



# **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

Corso di Laurea in Consulente del Lavoro

## **CODICE PENALE DEGLI STATI UNITI DELLE ISOLE JONIE**

**Relatore:** Professore Claudio Carcereri De Prati

**Laureando:** Enrico Pasquali

**Matricola:** 2032993

Anno Accademico 2023/2024



## INDICE

<b>Introduzione</b> .....	4
<b>Capitolo 1. Le Isole Jonie</b> .....	5
<b>1.1 La <i>francisation</i> durante la prima occupazione</b> .....	6
<b>1.2 La parentesi Settinsulare</b> .....	9
<b>1.3 La ricomparsa dei francesi</b> .....	10
<b>Capitolo 2. Il Protettorato inglese</b> .....	15
<b>2.1 L'influenza sull'ordinamento giuridico e giudiziario</b> .....	16
<b>2.2 Istituti di <i>common law</i> nel Codice di procedura penale delle Isole Jonie (1844)</b> .....	20
<b>Capitolo 3. Il Codice penale del 1841</b> .....	25
<b>3.1 Formule di parte generale</b> .....	27
<b>3.2 Pena capitale, prevenzione del reato e ristoro del danno</b> .....	31
<b>3.2.1 L'emenda del colpevole</b> .....	36
<b>3.3 Reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione</b> .....	37
<b>Considerazioni conclusive</b> .....	41
<b>Bibliografia e sitografia</b> .....	42

## **Introduzione**

Le Isole Jonie, un arcipelago situato nel Mar Ionio, per secoli furono teatro di dominazioni e influenze culturali diverse, soprattutto quella veneziana e fino a quella britannica nel XIX secolo. Questo crocevia di civiltà e sistemi giuridici differenti ha creato un terreno fertile per la nascita di un Codice penale unico nel suo genere, il quale ha contribuito a scrivere un capitolo significativo della storia del diritto penale.

Il Codice penale delle Isole Jonie del 1841 rappresenta un documento legislativo di straordinaria importanza, non solo per la storia giuridica delle isole stesse, ma anche per la comprensione dello sviluppo del diritto penale in contesti coloniali e transnazionali. Tale lavoro legislativo si inserisce in un più ampio contesto di riforme giuridiche e amministrative promosse dal governo britannico, mirate a migliorare l'efficienza e l'equità del sistema giuridico ionico.

L'analisi del Codice penale delle Isole Jonie del 1841 offre un'opportunità preziosa per esaminare non solo le specificità delle norme penali adottate, ma anche per comprendere le dinamiche di interazione tra diritto locale e influenze straniere, nonché gli obiettivi politici e sociali sottesi alle riforme legislative dell'epoca.

In questo studio, si esploreranno le fonti e le influenze che hanno plasmato il codice, il suo contenuto e le sue applicazioni pratiche, nonché l'impatto che ebbe sulla società ionica. Particolare attenzione sarà dedicata alle influenze britanniche esaminando come queste si siano fuse nel codice e quale ruolo abbiano giocato nella sua elaborazione. Inoltre, verranno specificatamente esaminate le norme penali del tempo, valutando la loro originalità ed efficacia, analizzando le categorie di reati, le sanzioni previste e le procedure giudiziarie, offrendo una visione dettagliata e approfondita del funzionamento del sistema penale ionico.

## Capitolo 1. Le Isole Jonie

**SOMMARIO:** *1.1 La francisation durante la prima occupazione – 1.2 La parentesi Settinsulare – 1.3 La ricomparsa dei francesi*

Le Isole Ionie (o Isole Ioniche) sono un arcipelago situato nel Mar Ionio, al largo della costa occidentale della Grecia. Spesso chiamate “le Sette Isole” o “Heptanese” (επτάνησις), le principali sono Corfù, Paxos, Lefkada, Itaca, Cefalonia, Zante e Citera. Le Isole Ionie hanno una lunga storia che risale all'antichità. Sono menzionate nei poemi omerici e hanno giocato un ruolo importante durante il periodo classico.

Le isole Ionie sono state un possedimento marittimo della Repubblica di Venezia a partire dalla metà del XIV fino al XVIII secolo. La conquista delle isole avvenne gradualmente. Le prime ad essere state conquistate furono Cerigo e l'isolotto di Cerigotto, nel 1363. Ventitré anni dopo, Corfù entrò volontariamente a far parte delle colonie di Venezia. Dopo circa un secolo, Venezia conquistò Zante nel 1485, Cefalonia nel 1500 e Itaca nel 1503. La conquista fu completata nel 1718 con la presa di Leucade. Inquadrate come Reggimento della Serenissima, furono l'unica parte della Grecia a non cadere in mano all'Impero ottomano; seguirono infatti i destini veneti fino alla Caduta della Repubblica di Venezia per mano di Napoleone Bonaparte nel 1797.

Notevole è stata l'influenza di Venezia nell'architettura, nel linguaggio, negli usi e nei costumi della regione che ancora oggi sopravvivono. La lingua italiana, per esempio, che venne introdotta nelle isole come lingua ufficiale venne adottata dalla classe superiore ed è ancora oggi abbastanza diffusa in tutte le isole.

Vedremo, nei prossimi capitoli, in che modo e in quali ambiti la Repubblica veneziana è stata in grado di lasciare un segno indelebile duraturo e presente, sia in tutte le successioni dei diversi domini (francese, turco e russo) che, di conseguenza, nella cultura moderna delle Isole.

## 1.1 La *francisation* durante la prima occupazione

Trovo opportuno aprire questo paragrafo menzionando una celebre frase del generale Bonaparte, da lui citata nel 1797: “*Les îles de Corfou, de Zante et de Céphalonie sont plus intéressantes pour nous que toute l’Italie ensemble (...) (1) elles nous rendent maîtres de l’Adriatique et du Levant*” (2).

Traducendola sommariamente, viene in risalto tutto l’interesse che Napoleone nutre nei confronti di queste isole, in particolare di Corfù, Zante e Cefalonia, che vengono ritenute più interessanti rispetto all’intera penisola italiana, in quanto, il loro dominio, l’avrebbero coronato “padrone dell’Adriatico e del Levante”.

Volendo anticipare la storia, potremmo aggiungere che l’attenzione riposta in tali territori dal generale francese non fu vana, dato che quest’ultimo fu in grado di conquistarli e dominarli per ben due volte, in momenti diversi.

Nel 1797 i francesi inaugurarono il loro primo dominio delle isole. Inizialmente questi si mossero bene, infatti per accattivare ed eccitare gli isolani, Bonaparte esordì così: “*Sono venuto per recare alla Grecia, schiava da tanto tempo, la libertà e l’uguaglianza. (...) Le virtù dei Milziadi e dei Temistocli risorgeranno tosto e la Grecia sarà reintegrata nello splendor dei tempi antichi*” (3). È palese che con tali riferimenti, il generale volesse innanzitutto denigrare il dominio veneziano, ormai conclusosi, e successivamente richiamare gli antichi tempi gloriosi, nei quali la Grecia rappresentava una delle società più avanzate e, al contempo, uno degli eserciti più temibili. Dai versi sopracitati, inoltre, si evince il vero e proprio scopo del dominio transalpino, ovvero recare a queste popolazioni la libertà e l’uguaglianza, principi cardine della Rivoluzione dell’Ottantanove.

---

(1) Bonaparte al Direttorio esecutivo, 16 agosto 1797, in *Correspondance de Napoléon I*, publiée par ordre de l’Empereur Napoléon III, Paris, 1869, III, 235.

(2) Bonaparte al Ministro degli Esteri, 16 agosto, nella cit. *Correspondance de Napoléon*, *ivi*, 237.

(3) E. Lunzi, *Storia delle isole jonie sotto il reggimento dei repubblicani francesi*, Venezia, 1860, 38.

Si accostarono quindi le gloriose imprese della Grecia antica a quelle della Repubblica francese, la quale non nascose di aver preso da esse ispirazione.

Apparve infatti indispensabile far conoscere ed apprezzare la Révolution agli isolani, in modo da improntare la società nel nome della libertà e dell'uguaglianza.

Seguendo le orme della Repubblica di Venezia, anche nelle isole venne istituita la Municipalità, ma non tardò ad arrivare il primo passo falso: Arnault, politico e drammaturgo francese, emissario mandato da Napoleone insieme al generale Gentili, decise di evitare la modalità elettiva, inserendo, su consiglio di personaggi di spicco locali, i membri della nuova istituzione.

Per tenere conto del multiforme panorama religioso vigente nelle isole, vennero immessi nella Municipalità dei rappresentanti ortodossi (greci), cattolici (latini) ed ebrei, proporzionalmente alla loro presenza nel territorio. L'ammissione degli ebrei scatenò il disgusto e la contrarietà delle altre due fazioni rivali, che puntavano ad assumere una posizione predominante all'interno della Municipalità stessa. Il fautore di questo atto, sconsolato, concluse così: *“Non compresero il concetto di libertà, non compresero affatto il principio di uguaglianza”* <sup>(4)</sup>.

Il secondo intervento riguardò invece la giustizia. Venne istituito un comitato ad hoc per occuparsi di tale questione, ritenuta di fondamentale importanza dai francesi. Poiché il potere di Venezia si identificava nella giurisdizione, le autorità d'Oltralpe, per dare un segnale d'impatto, decisero di dare priorità alla riforma dell'ordinamento giudiziario e del processo. Mentre veniva assiduamente criticata l'attività del Provveditore veneziano, contrassegnato come il primario responsabile dello stato in cui si trovava la giustizia, gli stessi dominatori compresero la sua, invece, parziale colpevolezza. Gli effettivi responsabili invero erano i giudici locali, i quali, eletti da specifiche comunità, case o famiglie, operavano da veri e propri mandatari dei gruppi che li avevano nominati. In questo modo, pertanto, si venne a creare

---

<sup>(4)</sup> *Souvenirs d'un sexagénaire*, par A. V. Arnault, Paris, 1833, III, 112, 113.

un'amministrazione della giustizia corrotta, basata su una logica di appartenenza, di affiliazione <sup>(5)</sup>.

Il fine della riforma della giustizia era quello di diffondere in via sostanziale il principio dell'Egalité, cosicché da eliminare la marcata divisione della società tra oppressi ed oppressori.

I primi provvedimenti si tradussero nell'introduzione di giudici di pace, tribunali di primo grado e di appello, i quali continuavano ad applicare le leggi locali e gli Statuti Veneti, lasciando così in disparte la legislazione francese. Il Direttorio successivamente deliberò la suddivisione delle isole in tre Dipartimenti, con a capo un commissario generale residente a Corfù <sup>(6)</sup>. Venne designata una figura di spicco: uomo politico, diplomatico ed avvocato di fondamentale importanza, agli albori della Rivoluzione, per la riforma del diritto penale, Jean-Bonhomme de Comeyras convinse il Governo francese di essere la persona giusta per siffatto incarico.

Probabilmente fu proprio il suo acceso e convinto spirito rivoluzionario a portarlo subito fuori strada. Difatti, non nascose di certo la sua avversione nei confronti dei nobili, ritenuti come un ceto infruttuoso e superfluo, ma soprattutto l'astio verso i ministri del culto, ai suoi occhi incompatibili con i valori repubblicani. Se ne rese conto il Direttorio, che non esitò a sollevare il commissario generale dall'incarico, ma anche l'intera popolazione, che cominciò a nutrire sentimenti ostili verso i nuovi dominatori. La goccia che fece traboccare il vaso non si fece attendere. Schernire, sbeffeggiare, definire "*vieille carcasse*" (vecchia carcassa) <sup>(7)</sup> le reliquie di San Spiridione, di proprietà di una delle più autorevoli famiglie corfiote, in grado di esercitare un potere politico velato, ma al contempo più significativo di quello di Stato e Chiesa, non fu evidentemente una mossa azzecata.

---

<sup>(5)</sup> V. M. Folin, *Spunti per una ricerca su amministrazione veneziana e società ionia nella seconda metà del Settecento*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia, 1992, 342.

<sup>(6)</sup> E. Lunzi, *Storia delle isole jonie sotto il reggimento*, cit., 109.

<sup>(7)</sup> E. Rodocanachi, *Bonaparte et les îles ioniennes*, Paris, 1899, 52.



Di lì a poco, sommosse e insurrezioni furono all'ordine del giorno, e gli isolani non esitarono ad esultare di fronte alle sconfitte e alla conseguente ritirata dell'armata francese dai territori greci, avvenuta nel 1799.

## 1.2 La parentesi Settinsulare

La caduta dei francesi lasciò spazio ad un nuovo governo provvisorio, posto sotto la protezione congiunta di Russia ed Impero Ottomano, i quali riconobbero la formale indipendenza della Repubblica delle Sette Isole Unite (nota anche come Repubblica Settinsulare).

La riedificazione dell'ordinamento giudiziario ebbe luogo attraverso l'emanazione di una Costituzione (*Provvisorio Piano di Governo per le isole ex venete liberate dai Francesi e dell'ordine da stabilirsi in esse*), seppur provvisoria, ed un abbozzo di Codice di procedura civile e penale (*Regole generali per tutti li Tribunali di Giustizia civile e criminale*).

Concentrandoci sulla riforma della giustizia penale, orientata a garantire prioritariamente una giustizia imparziale, saltano all'occhio aspetti conformi e non, alle scelte politiche operate dai francesi durante la prima occupazione. Guardando ai primi, vengono conservati il principio di motivazione delle sentenze <sup>(8)</sup> e quello di pubblicità dei giudizi <sup>(9)</sup>, e si tiene fede al richiamo al diritto municipale e veneto, ovvero al diritto vigente, quale fondamento dei giudizi. Si scorgono ulteriori tratti di continuità anche quando il legislatore esorta i giudici ad “avere a cuore che la pena sia certa, solecita, vicino al delitto” e che l'inquisito “venga tenuto in un arresto di semplice custodia e non di pena” <sup>(10)</sup>.

Relativamente alle Costituzioni, oltre a quella provvisoria citata precedentemente, ne vennero promulgate altre due, tra cui quella del 1803,

---

<sup>(8)</sup> Titolo Secondo, Tribunal Criminale di Prima Istanza, 7.

<sup>(9)</sup> Titolo Secondo, Tribunal Criminale di Prima Istanza, 5 e 10.

<sup>(10)</sup> Titolo Secondo, Tribunal Criminale di Prima Istanza, 8 e 11.

ritenuta particolarmente significativa. Soffermandoci molto rapidamente su quest'ultima, possiamo notare quanto l'ispirazione e il rimando al modello francese siano marcati, soprattutto se esaminiamo determinati aspetti quali: l'istituto della giuria, applicato per tutti i delitti comportanti una pena afflittiva o infamante, definita "*sublime istituzione*" <sup>(11)</sup> o il Tribunale di Cassazione <sup>(12)</sup>.

Questa sorta di simpatia verso il modello francese non fu però casuale, spontanea, bensì si trattò di un tentativo da parte dello zar Alessandro I di compiacere il generale Bonaparte, proclamando apertamente la sua ammirazione per le istituzioni francesi, allo scopo di salvaguardare la pace ottenuta poco meno di due anni prima.

### **1.3 La ricomparsa dei francesi**

In seguito alla pace di Tilsit, risalente al 1807, che comportò il riavvicinamento tra Francia e Russia, quest'ultima decise di concedere le isole nuovamente a Napoleone.

Bonaparte volle ricominciare il suo dominio nel territorio senza urtare ulteriormente il sentimento religioso degli isolani, che pochi anni prima aveva condotto al loro fallimento, tant'è che stabilì di evitare l'adozione e l'applicazione della legislazione francese, mantenendo dunque l'ordinamento da tempo vigente. Abbandonare la volontà di introdurre il Codice civile francese, mantenendo il diritto municipale e gli Statuti veneti, si rivelò per l'appunto la scelta più saggia.

Essendosi calmati gli animi, Napoleone poté incominciare a muovere i primi passi: per prima cosa nominò il generale Berthier come Governatore generale

---

<sup>(11)</sup> Artt. 173-180, *Le tre costituzioni (1800, 1803, 1817) delle sette Isole Ionie ed i relativi documenti con l'aggiunta dei due progetti di costituzione del 1802 e del 1806 e delle modificazioni e riforme fatte alla costituzione del 1817*, Corfù, 1893.

<sup>(12)</sup> Artt. 181-186, *Le tre costituzioni*.

e Julien Bessières in veste di commissario imperiale, già stato in precedenza console generale a Venezia.

Spendendo qualche parola su quest'ultimo, di certo Bonaparte non poteva che essere fiducioso e sicuro della sua scelta. Il curriculum del commissario ne era prova lampante: oltre ad aver ricoperto cariche considerevoli a Venezia e a conoscere a fondo l'italiano e il greco volgare parlato, questa figura di spicco aveva avuto modo, a seguito di una sfortunata vicenda che lo aveva visto protagonista di un arresto nel carcere di Corfù, di entrare in contatto con la realtà settinsulare e con il “*buon cuore dei corfioti*” (13).

Ancora una volta, però, le aspettative non vennero attese e la persona del Bessières si rivelò tutt'altro che appropriata. La sua energia e lo spirito rivoluzionario non tardano ad emergere, infatti dopo pochi mesi fotografò così la società ionia: “*Un pays entièrement dépourvu de lumières, de bonnes institutions, de bonnes lois, de bonnes mœurs, où l'ordre social n'était qu'ébauché et présentait un aspect à demi sauvage; où la justice était un fléau, où la Police n'existait pas; où les finances étaient dans le plus grand désordre; où l'éducation tant publique que domestique était nulle; où les trois cultes qui y sont établis rivalisaient de superstitions*” (14).

Queste pesanti critiche non furono di certo fini a sé stesse, dato che l'intenzione primaria del commissario fu quella di stravolgere completamente la società ionia, tangendo i più disparati settori, come l'istruzione, la questione economica, ma anche l'organizzazione dei culti e della giustizia.

Prendendo in considerazione quest'ultima, Bessières si dedicò particolarmente al tema del reclutamento e del trattamento dei magistrati. Durante la Repubblica Settinsulare era stato adottato il sistema

---

(13) *Six rapports français concernant les Iles Ioniennes et le continent voisin*, Corcyra, 1993, 297.

(14) “Un paese del tutto privo di illuminismo, di buone istituzioni, di buone leggi, di buona morale, dove l'ordine sociale era solo abbozzato e presentava un aspetto semiselvaggio; dove la giustizia era una piaga, dove la Polizia non esisteva; dove le finanze erano nel più grande disordine; dove l'istruzione pubblica e quella domestica erano pari a zero; dove i tre culti ivi stabiliti gareggiavano nelle superstizioni”. *Six rapports*, cit., 298.

dell'eleggibilità, il quale però si era rivelato nocivo a causa del sentimento di appartenenza che provavano i magistrati stessi verso i propri elettori (come già riportato nel punto 1.1) e il commissario non esitò a ricercare un criterio più efficace ed efficiente, il quale ricadde sulla selezione in base alle qualità morali e professionali della persona. Oltretutto, un'altra tematica affrontata era quella della inoperosità e della corruzione: i magistrati, infatti, non vedendosi riconosciuto nessun compenso per la funzione svolta, non erano evidentemente motivati a condannare i tentativi di corruzione provenienti dall'esterno, e allo stesso tempo non venivano nemmeno incentivati a portare a termine celermente le controversie.

Il Bessières non indugiò neanche nel contestare il diritto penale e quello privato, da lui definiti arcaici e barbari. A proposito del primo, il commissario si espresse in questo modo: *“Les lois criminelles sont les mêmes qui ont été données dans les siècles de la plus grossière ignorance; on y voit encore que pour un délit on arrachera les yeux, ou la langue à un homme que pour tel autre, on lui coupera les oreilles, le nez, la main; tout le reste est de cette barbarie”* <sup>(15)</sup>; quanto al diritto privato, non riservò parole più liete: *“La législation civile est un composé de lois romaines, de lois vénitiennes de lois particulières au pays, ou plutôt une horrible confusion de toutes ces lois, accrues encore par un mélange hétérogène de coutumes qu'on a laissé introduire dans les différentes îles; non seulement on n'a jamais cherché à les concilier en les ordonnant entre elles dans un même Code, mais on n'a pas songé encore à les réunir physiquement dans un recueil qui aurait du moins l'avantage d'en faire mieux sentir le besoin d'une réforme. Il est aisé de voir combien cet Etat de la législation tendait encore à favoriser la corruption des juges comme il tend à multiplier, à prolonger les procès; pourquoi il arrive si*

---

<sup>(15)</sup> “Le leggi penali sono le stesse che furono date nei secoli della più grossolana ignoranza; vediamo anche che per un crimine a un uomo verranno cavati gli occhi o la lingua, mentre per un altro gli verranno tagliate le orecchie, il naso o la mano; tutto il resto è di questa barbarie”: Bessières a Regnier, 21 maggio 1808, Paris.

*rarement dans ce pays que deux tribunaux prononcent de la même manière sur la même affaire*” (16).

La soluzione individuata dal commissario non poteva essere che una soltanto, vale a dire l'introduzione nelle isole del *Code criminel* e del *Code Napoléon*, cosa che il Ministro della giustizia Regnier non ritenne opportuna, rispondendo a tono: “Le Grand Juge n'a rien à ordonner dans l'Ile de Corfou” (17).

Bessières, ciò nonostante, non demorse e si ostinò a voler persuadere il Ministro, il quale, dopo svariati mesi, infastidito ed esausto concesse al Senato ionio l'elaborazione di un codice processuale per le isole, respingendo contemporaneamente e definitivamente l'adozione dei codici francesi. In ogni caso Regnier non si sottrasse dal sottolineare ancora una volta il suo disappunto, concludendo: “*Dans ce que je viens de dire j'ai moins eu l'intention de censurer le projet que de montrer combien il s'éloignait des institutions françaises*” (18).

Nel 1808 entrò dunque in vigore il testo redatto dal Senato, intitolato “*Organizzazione dei tribunali di Giustizia e procedura civile e criminale*”, il quale non stravolse la tradizione dei codici fin lì applicati nei territori delle isole, giacché si rivelò ancora una volta la confluenza del diritto locale, veneto e transalpino, ponderato in base alle peculiarità della società ionia.

---

(16) “La legislazione civile è un composto di leggi romane, di leggi veneziane, di leggi proprie del paese, o meglio di un'orribile confusione di tutte queste leggi, ulteriormente accresciuta da una mescolanza eterogenea di costumi che si è lasciato introdurre nelle diverse isole; non solo non abbiamo mai cercato di conciliarli ordinandoli insieme nello stesso Codice, ma non abbiamo ancora pensato di riunirli fisicamente in una raccolta che almeno avrebbe il vantaggio di far meglio sentire il loro significato bisognoso di riforma. È facile vedere come questo stato legislativo tenda ancora a favorire la corruzione dei giudici così come tende a moltiplicare e prolungare i processi; perché in questo Paese accade così raramente che due tribunali si pronuncino allo stesso modo sullo stesso caso”: Bessières a Regnier.

(17) “Il Gran Giudice non ha nulla da ordinare nell'isola di Corfù”: Ministro della Giustizia al Ministro della Guerra, 23 gennaio 1809, Paris.

(18) “In quanto ho appena detto non avevo intenzione tanto di censurare il progetto quanto di mostrare quanto fosse lontano dalle istituzioni francesi”: Ministro della Giustizia al Ministro della Guerra.

Il principale errore commesso da Bessières, come d'altronde dai suoi predecessori e dal suo ultimo successore, il Conte Lesseps, fu quello di voler a tutti i costi riformare l'ordinamento vigente nelle isole, senza comprendere invece la priorità fondamentale, ovverosia mantenere il dominio sulle stesse. Probabilmente, Napoleone e i suoi fidati Ministri, pur avendo ben chiara la miglior condotta da tenere per evitare nuove sommosse, avendole vissute in prima persona, si dimostrarono incapaci nel placare gli accesi animi rivoluzionari dei funzionari nominati. Questi ultimi difatti non afferrarono mai, scontrandosi ripetutamente con le autorità centrali, il concetto di dominio statico che avrebbe, presumibilmente, prolungato la permanenza dei francesi nelle Ionie, portando ad un univoco destino: tutti vennero zittiti, talvolta brutalmente, e allontanati.

## Capitolo 2. Il Protettorato inglese

**SOMMARIO:** 2.1 *L'influenza sull'ordinamento giuridico e giudiziario* – 2.2 *Istituti di common law nel Codice di procedura penale delle Isole Jonie (1844)*

Il 5 novembre 1815 rappresentò una data fondamentale per la storia delle Isole che stiamo esaminando, in quanto segnò la fine del controllo francese e l'inizio di quello britannico.

Tale data corrisponde alla firma del Trattato di Parigi, con cui il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, il Regno di Prussia e gli imperi di Russia ed Austria determinarono la sorte delle Isole, ponendole sotto la protezione dei britannici e dando luogo ad una nuova figura giuridica, mai vista prima d'allora <sup>(19)</sup>: il protettorato.

Quest'ultimo può essere definito come un accordo concordato da due stati, con cui il più forte di questi si impegna a proteggere l'altro, logicamente più debole. Nell'ambito degli affari internazionali, siano commerciali, politici o economici, vigono la rappresentanza e la conduzione dello Stato protettore, mentre nel diritto e negli affari interni lo Stato protetto mantiene una solida autonomia. Da quest'ultimo accenno si può ricavare la sostanziale differenza che intercorre tra la figura del protettorato e, per esempio, la colonia, essendo invece un possedimento in senso stretto.

Tuttavia, se analizzassimo rapidamente la situazione presente all'epoca nelle Isole, ci accorgeremmo che la divisione formale dei poteri, teorizzata poco fa, non corrispose affatto con quella reale. Per riportare un esempio, il potere esecutivo degli Stati Uniti delle Isole Jonie, che avrebbe dovuto essere di competenza dello Stato protetto, fu affidato ad un senato costituito da un

---

<sup>(19)</sup> <https://it.wikipedia.org/wiki/Protettorato>: “Il termine fu coniato nel 1815 per giustificare l'occupazione di Corfù e delle altre 7 isole greche nel mar Ionio (tra cui anche Cefalonia, Itaca e Zante) da parte dell'impero britannico. Il protettorato venne poi formalizzato il 2 maggio 1817 con il nome di Unione delle Isole Jonie (Kratos ton Enomenon Ionion Neson). In seguito lo strumento del protettorato venne poi estensivamente usato da tutte le potenze coloniali.”

presidente e da cinque membri <sup>(20)</sup> eletti dall'assemblea legislativa. Fin qui non sembra esserci nulla di curioso, ma dai seguenti dettagli si paleserà il broglio: per cominciare, la nomina del presidente spettava al re protettore tramite il lord alto commissario <sup>(21)</sup>, il cui voto, in caso di parità, sarebbe valso doppio <sup>(22)</sup>. Ancora, le nomine degli altri cinque membri avrebbero dovuto essere ratificate o respinte <sup>(23)</sup> dal lord protettore, il quale, nell'ultimo caso, avrebbe avuto il diritto di indicare all'assemblea due nomi da lui graditi, di cui uno sarebbe stato inevitabilmente scelto dall'assemblea stessa <sup>(24)</sup>.

Ecco che allora viene in rilievo l'effettivo squilibrio nel ramo della divisione dei poteri, i quali rimasero, in fin dei conti, in capo alle figure del re protettore e del lord alto commissario.

## **2.1 L'influenza sull'ordinamento giuridico e giudiziario**

Scrutando il piano giudiziario, spicca ancora una volta la forte supremazia e il considerevole controllo dello Stato protettore. Questi possono essere agevolmente individuati sia nella composizione, che nel funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

Per primi, i giudici dei tre tribunali vigenti nelle Isole (civile, criminale e di commercio) venivano nominati dal senato e ratificati dal lord alto commissario, il quale aveva, anche in questo caso, le pertinenze della negativa poco sopra riportata.

Un altro punto focale è sicuramente la nascita di una nuova corte, istituita per volontà della Costituzione del 1817, chiamata "Consiglio supremo di

---

<sup>(20)</sup> Art. 1 Capo II, Sezione Prima, Costituzione delle Isole Jonie del 28 dicembre 1817.

<sup>(21)</sup> Art. 1 Capo II, Sezione Seconda, Cost.

<sup>(22)</sup> Art. 1 Capo II, Sezione Terza, Cost.

<sup>(23)</sup> Art. 6 Capo II, Sezione Terza, Cost.

<sup>(24)</sup> Art. 7 Capo II, Sezione Terza, Cost.



giustizia degli Stati Uniti delle Isole Jonie” e composta da quattro membri ordinari e due straordinari.

Risulta fondamentale specificare che a questo nuovo consiglio di giustizia venne destinata una propria giurisdizione specifica: giudicare integralmente tutti i delitti pubblici commessi dalla cerchia dei funzionari del governo. Nel momento in cui tale corte avesse esercitato codesto ramo di giurisdizione, sarebbe mutata persino la sua composizione, la quale avrebbe mantenuto i membri ordinari, incorporandone però altri quattro. Di questi, la prima metà sarebbero stati nominati dal senato, previa congiunta approvazione da parte del lord alto commissario e del re protettore, mentre i rimanenti due si sarebbero visti nominare in via diretta dal lord alto commissario in persona, che avrebbe avuto inoltre la possibilità di selezionarli all’interno della compagine dei cittadini inglesi.

Tornando alla composizione dell’organico, per così dire, tradizionale, due dei componenti ordinari avrebbero dovuto essere sudditi jonii, nominati dal senato e approvati dal lord alto commissario, mentre i restanti due avrebbero ricevuto la nomina dal re protettore per mezzo del lord alto commissario, potendo quest’ultimo optare sia tra cittadini inglesi che jonii <sup>(25)</sup>. Rispetto ai membri straordinari, incarnati nel presidente del senato e nel lord alto commissario, questi avevano una prerogativa di centrale importanza: vale a dire che nella concretizzazione del caso di parità dei voti contrastanti, conferiti dai membri ordinari, la decisione sarebbe stata assegnata ai due componenti sopracitati, attribuendo la preminenza al voto del lord alto commissario <sup>(26)</sup>.

In merito alla poderosa influenza esercitata dallo Stato protettore sul piano dell’ordinamento giuridico, conviene analizzare due temi centrali: la religione e la morale sessuale e familiare.

---

<sup>(25)</sup> Art. 4 Capo VI, Sezione Prima, Cost.

<sup>(26)</sup> Art. 4 e 5 Capo VI, Sezione Terza, Cost.

Il Capo V della Costituzione del 1817 è integralmente dedicato alla religione, o per riportare il gergo originale, allo “stabilimento ecclesiastico”. L’art. 1 del citato Capo ne rintraccia fin da subito i profili essenziali, designando la religione ortodossa greca come culto dominante del territorio e statuendo che “Lo stabilimento religioso degli Stati Uniti delle isole Jonie consisterà negli arcivescovi e vescovi, nei vicarii (grandi economici), nei curati di tutte le parrocchie, nei conventi e nelle istituzioni religiose della religione ortodossa dominante di questi stati, vale a dire la greca”. Accanto all’ortodossia greca, l’art. 2 accosta, ovviamente, la religione ortodossa anglicana, propria dell’alta potenza protettrice, la quale “sarà esercitata in questi medesimi stati dalle persone che la preferiscono, nelle forme più estese e colla libertà più grande”.

Andando per ordine, il contenuto dell’art. 3 riguarda la religione cattolica romana, che “sarà specialmente protetta”, e le altre forme di religione, le quali, garantisce la Costituzione, saranno tutte tollerate. Di questo trattamento non favoriranno invece le forme esterne di adorazione, come riporta l’art. 4, classificandole come non consentite all’interno di tali Stati.

In materia religiosa, oltre alla più volte citata Carta costituzionale del 1817, appare doveroso menzionare un paio di articoli significativi propri del Codice penale degli Stati Uniti delle Isole Jonie, in particolare appartenenti al Titolo VI, Capitolo I, il quale tratta “Dei reati contro il rispetto dovuto alla religione”. I più notabili sono senza dubbio l’art. 570 che punisce il delitto di “intolleranza religiosa”<sup>(27)</sup> e gli artt. 575/576, i quali recitano che “se il reato sia stato commesso contro la Religione dominante, o in oltraggio della propria Religione, le pene saranno sempre applicate dalla metà al massimo del grado”.

Lasciandoci alle spalle la religione, procederei ora con il discorrere del tema attinente alla tutela penale della morale sessuale e familiare, particolarmente rigida. Detti argomenti sono racchiusi perlopiù nei Titoli VI (Capitolo II) e

---

<sup>(27)</sup> “Chiunque con vie di fatto o minacce costringerà o impedirà altri di esercitare un culto qualunque, di assistere alle funzioni del medesimo, di osservare festività o giorni di riposo da esso prescritti”.

VII (Capitolo II), i quali affrontano rispettivamente gli “attentati al costume pubblico” e la “poligamia e l’adulterio”. Raggiungibile, all’interno dell’ultimo titolo citato, il Capitolo VIII, che illustra la materia dell’”indifferenza dei genitori, o di quei che stanno in luogo dei genitori, nei reati de’ minori sottoposti alla loro autorità, o affidati alla loro cura” (28). Da quest’ultimo capitolo si desume essenzialmente l’obbligo dei soggetti pronunciati di inibire il compimento, da parte dei soggetti loro affidati o sottoposti, di reati, qualsiasi essi fossero.

Volendo esordire con il Capitolo II del Titolo VI, è bene esaminare diversi articoli inerenti appunto agli attentati al costume pubblico. Di grande interesse, per citarne alcuni, sono gli artt. 580, il quale punisce “chiunque favorisca, ecciti o faciliti il libertinaggio di fanciulli dell’uno o dell’altro sesso, minori di sedici anni, costituiti sotto l’altrui autorità”, 582, che condanna “ogni indecente e lasciva esposizione del corpo, ed ogni altro atto turpe, il quale offenda il pubblico costume” e 584, che penalizza finanche “coloro che per le strade pubbliche cantino canzoni oscene e scandalose”. L’apice della rigidità relativa alla tutela della morale sessuale lo si rintraccia nell’art. 581, il quale infligge la pena dei lavori forzati, dal terzo al quarto grado, per “ogni unione carnale, eccetto la naturale”.

Per chiudere, non resta che esaminare una manciata di articoli contenuti nel Capitolo II del Titolo VII, relativi all’adulterio. Occorre fin da subito puntualizzare che l’adulterio della moglie non veniva trattato allo stesso modo di quello del marito, sottolineando così il maschilismo imperante del tempo, che poneva la figura della donna su un piano di netta inferiorità; lo si può facilmente notare mediante gli artt. 631 e 633, i quali, rispettivamente stabiliscono che “la moglie che sull’istanza del marito sarà in giudizio penale convinta di adulterio, verrà punita con due a tre anni della casa di disciplina [...] e la stessa pena verrà applicata al di lei condelinquente”, mentre nel caso del marito, questo sarebbe stato condannato solamente nel caso in cui “sarà

---

(28) Art. 678 Capitolo VIII, Titolo VII, Codice penale degli Stati Uniti delle Isole Jonie, 1841.

convinto in un giudizio penale di tenere una concubina nella casa coniugale”, riservando in ogni caso, sia a costui che a quest’ultima, delle pene di minor rilievo. Per ultimo, solamente per evidenziare ulteriormente la solida intransigenza nei confronti della donna infedele, l’art. 636, il quale dichiara che “se il marito abbia abbandonato la moglie, e questa mossa da stringente povertà sia incorsa nell’adulterio” verrà ugualmente punita.

In conclusione, dunque, è possibile attestare con discreta certezza la pregnante influenza dello Stato protettore, sia sul piano religioso che su quello della morale sessuale e familiare, la quale paralizzò la società in un contesto di evidente conservazione.

## **2.2 Istituti di *common law* nel Codice di procedura penale delle Isole Jonie (1844)**

Di grande importanza appare delineare il ruolo che il Codice di procedura penale del 1844 rivestì e riveste tutt’oggi, in quanto rappresentò l’incontro di diverse culture e tradizioni giuridiche, mescolatesi fra loro armonicamente. Come ripetutamente sopraccitato, le Isole Jonie diedero modo a numerosi imperi, tra i quali quello veneziano, francese ed inglese, di lasciare delle tracce indelebili sul profilo giuridico, culturale e linguistico, riuscendo a plasmare una società ed un sistema giuridico in grado di far coesistere il diritto veneziano, romano-canonico, locale e la *common law*.

È proprio sul calibro dell’influenza britannica presente altresì nel suddetto codice che vorrò concentrarmi, in particolar modo evidenziando l’inglobamento in esso di quattro emblematici istituti del processo penale di *common law*: la *hearsay rule*, la *opinion rule*, il *privilege against self-incrimination* e il *guilty plea*.

Quanto ai primi due istituti, tra il XVIII e il XVIII secolo si configurò la nascita di un fenomeno inedito. Gli avvocati delle corti inglesi, specialmente della difesa, intrapresero l’abitudine di muovere delle obiezioni sull’ammissibilità delle prove, avvalendosi sempre più frequentemente.

Tali obiezioni poggiavano su criteri di conformità alla legge, di tutela dei diritti, di ragionevolezza, di opportunità e via discorrendo, e la loro crescente fruizione portò all'instaurarsi di una successione di regole di esclusione di elementi probatori o indiziari, dotati di determinate peculiarità. La nuova sfida da affrontare fu, dunque, comprendere se e come i fatti dovessero essere posti innanzi al giudice, in modo da scongiurare l'accoglimento di cotali obiezioni.

La *hearsay* e la *opinion rule*, che tra pochi istanti approfondirò, sono il duetto principale di regole processuali proprie del processo penale e civile di *common law*, estese all'ordinamento jonio malgrado le sostanziali differenze.

La prima delle due attiene alle testimonianze de relato <sup>(29)</sup>, nelle circostanze in cui siffatte testimonianze fossero proposte, di fronte la giuria, per provare la verità di quanto accaduto. Benché la giuria, nell'ordinamento giuridico jonio, non esistesse, venne accolto il divieto di codesto esemplare di testimonianza. La delineazione di tale divieto è rintracciabile all'interno del codice di procedura penale del 1844 <sup>(30)</sup>, che declama: «Ne' procedimenti per misfatti, tanto nell'accusa quanto nella difesa, è assolutamente vietata la introduzione di quei testimoni che si propongono per deporre solamente ciò che intesero da altri, senza indicare nemmeno la persona da cui l'udirono, od offrire connotati capaci a farla conoscere; perché tali testimoni non sono sufficienti a far prova in giudizio».

Il senso della *opinion rule*, la seconda regola, la quale vieta il conferimento del valore di prova alle opinioni personali, è reperibile nell'articolo subito successivo: «È pure vietata la introduzione di quei testimoni dai quali non si esiga se non che la loro opinione ed il loro giudizio intorno a qualche

---

<sup>(29)</sup> <https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-ii/sezione-iii/art257.html>: «I testimoni de relato [...] depongo su circostanze che sono state loro riportate da terze persone.»

<sup>(30)</sup> Art. 134 Capitolo IV, Titolo II, Codice di procedura penale degli Stati Uniti delle Isole Jonie, 1844.

particolarità, senza che sieno professori o artisti nella materia di cui si tratta”<sup>(31)</sup>.

L’art. 136, per concludere, precisa che chiunque avesse posto in essere, accusa o difesa che fossero, la violazione dei due articoli precedenti, e cioè la presentazione di testimonianze valutate inammissibili dalla legge, sarebbe stato “soggetto a compensare i testimoni superflualmente citati, per la perdita del loro tempo”.

Il terzo istituto, poco sopra riportato, è il *privilege against self-incrimination*, e si tratta, presumibilmente, di uno dei più popolari elementi costitutivi del modello processuale penale di *common law*. Tale istituto si traduce nel diritto di rigettare le domande che potrebbero essere dirette all’incriminazione della persona interrogata, rifiutandosi quindi di fornire una risposta o una testimonianza. In origine il *privilege against self-incrimination* era fruibile solamente dai testimoni, i quali si videro protetti, dagli stessi giudici, dalle aggressioni immorali esercitate dagli avvocati. L’impiego di questa difesa da parte dei giudici era volta ad impedire che, l’assoggettamento dei testimoni a tali domande, potesse portare all’autoincriminazione degli stessi o ancora all’enfatizzazione di aspetti ignobili, indegni della loro vita privata, assolutamente non fruttuosi e pertinenti alla causa. Il ruolo protettivo del giudice nei confronti del testimone e il diritto al silenzio in capo a quest’ultimo, sono riassunti dall’art. 152 del Codice<sup>(32)</sup>, che recita quanto segue: “I testimoni saranno interrogati, per mezzo del Presidente, dal proponente e dalla Corte, e risponderanno a viva voce, senza potersi valere di alcuna carta nel fare le loro deposizioni; ma la Corte stessa impedirà ogni domanda impropria, inconcludente o suggestiva, e proteggerà i testimoni da qualunque ingiuria. [...] Il testimone in nessun caso è tenuto a rispondere ad una interrogazione tendente ad incolpare sé medesimo”.

---

<sup>(31)</sup> Art. 135 Capitolo IV, Titolo II, C.p.p.

<sup>(32)</sup> Art. 152 Capitolo V, Titolo II, C.p.p.

Quarto e ultimo istituto di nostro interesse, il *guilty plea* <sup>(33)</sup> consisteva nella richiesta all'imputato, proveniente dal giudice seguentemente la lettura dell'atto di accusa, di dichiararsi colpevole o innocente. La persona accusata era obbligata a rispondere a tale domanda, e a seconda del responso si sarebbero percorse due strade completamente differenti: nel caso in cui si fosse dichiarato innocente, si sarebbe convocata la giuria e avviata in seguito la discussione della causa, mentre nell'eventualità di esito opposto, sarebbe stata pronunciata istantaneamente una sentenza di condanna.

Il *guilty plea*, nel corso degli ultimi secoli, è stato fortemente influenzato dagli orientamenti discrepanti della corte inglese. Fino al XVIII secolo, le corti si sforzarono in modo da contrastare lo stesso istituto, scoraggiando e inducendo gli imputati, intenzionati a dichiararsi colpevoli, a rimeditare sulla loro scelta, o talvolta addirittura obbligandoli a sostenere un normale processo.

Dal XIX secolo in poi, le corti inglesi riformularono la loro posizione a causa, principalmente, dell'aumento della criminalità e del conseguente incremento della mole di lavoro delle corti. Venne tradita dunque l'inclinazione originaria, lasciando spazio ad una vera e propria incentivazione e promozione di cotale istituto, avvantaggiando, tramite delle riduzioni di pena, coloro che ne avrebbero fatto uso.

La concretizzazione del *guilty plea*, nell'ordinamento jonio, avvenne per opera del solito Codice del 1844, il quale gli dedicò gli artt. dal 145 al 148 <sup>(34)</sup>. Nel primo art. testé citato, balza all'occhio la celebre frase: "La Corte vi domanda se siete reo o innocente di quanto a voi s'imputa coll'accusa che vi fu letta", pronunciata dal presidente della corte, rivolgendosi all'imputato, in seguito alla lettura dell'atto di accusa. Dagli articoli successivi si possono apprendere i risultati conseguenti alle risposte dell'accusato; nel caso in cui l'imputato avesse sostenuto la sua innocenza, come sentenza l'art. 146, si sarebbe passati alla discussione della causa. Nell'eventualità di una risposta

---

<sup>(33)</sup> La traduzione letterale di questo termine è: dichiarazione di colpevolezza.

<sup>(34)</sup> Artt. appartenenti al Capitolo V, Titolo II.

contrapposta, “il Presidente lo ammonirà che l’effetto di essa non sarà né di alterare il giudizio, né di attenuare la punizione, ma che dovrà subire la dovuta pena”. Se mai l’accusato avesse confermato la sua asserzione, malgrado l’ammonizione, “il Presidente ordinerà che la sua risposta sia registrata”. Allorché la corte ritenesse effettiva l’assenza della prova circa la sussistenza del reato, la confessione non avrebbe portato all’immediata sentenza (come sarebbe accaduto normalmente), se non dopo il compimento degli accertamenti necessari, messi in atto dalla corte <sup>(35)</sup>.

Dalla disamina dell’art. 147 si riescono a cogliere lo scetticismo e, forse, anche il timore esternati dal legislatore jonio. In particolare, tale sospetto emerge dalla considerazione della sostanziale differenza dell’istituto applicato ai due ordinamenti, jonio ed inglese: mentre nell’ordinamento inglese l’ammissione di colpevolezza avrebbe portato ad uno sconto della pena prevista, in quello jonio venne annunciata l’inefficacia di questo meccanismo. Come previamente riferito, all’imputato deciso a confessare non sarebbe stato riconosciuto nessun beneficio, di qualunque specie, e ciò segnò un marcato confine tra l’atteggiamento degli isolani e quello della madrepatria.

Ad ogni modo, come pronuncia l’art. 148, l’accusato era obbligato a rispondere alla domanda postagli, e ove questo fosse stato talmente tenace da rigettare reiteratamente la domanda, “la causa avrà il suo corso legale”.

Essendo giunto al termine di questo approfondimento centrato sull’influenza britannica nell’ordinamento giuridico e giudiziario jonio, andrò ad ispezionare, nel susseguente capitolo, l’essenza del Codice penale del 1841, lungamente atteso, esaminando gli aspetti più identificativi e notabili che hanno permesso a tale codice di divenire un archetipo, degno di svariati e scrupolosi studi.

---

<sup>(35)</sup> Le frasi riportate sono contenute nell’art. 147.



### **Capitolo 3. Il Codice penale del 1841**

**SOMMARIO:** *3.1 Formule di parte generale – 3.2 Pena capitale, prevenzione del reato e ristoro del danno – 3.2.1 L'emenda del colpevole - 3.3 Reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione*

Prima di addentrarmi nel mero contenuto di questo codice, ho intenzione di ripercorrere quelle che sono state le principali tappe che hanno portato alla sua redazione. Ricollegandomi ai segmenti puramente storici di questa tesi, da me riportati nei capitoli precedenti, posso riprendere il filo del discorso proiettandomi nuovamente nel bel mezzo del periodo contrassegnato dal protettorato britannico.

Nel 1815 fu nominata alto commissario, la figura militare e politica di Thomas Maitland, che diede inizio al processo di codificazione, rivelatosi in seguito molto più durevole di quanto potesse immaginare. La celebre personalità britannica, due anni dopo la sua designazione, in seguito alla convocazione del Consiglio Primario degli Stati Uniti delle Isole Jonie, annunciò la premura di adottare nuovi codici che fossero capaci di convivere con le tradizioni legislative locali, avanzando quindi con ponderazione e accortezza. Queste sue intenzioni vennero inglobate nella Carta costituzionale del 1817, la quale pattuì l'ambizioso termine di tre anni per l'approvazione dei codici penale e criminale. Come si può comodamente immaginare, il termine fissato da Maitland non venne assolutamente rispettato, lasciando spazio ad una serie di interventi legislativi, prolungatisi per più di vent'anni.

Dopo l'avviso dell'alto commissario, seguì una fase di assoluta staticità, la quale terminò nel 1825 grazie all'adozione, da parte del Parlamento, di un atto contenente la procedura da seguire per pervenire alla revisione finita del codice. Questo iter, esageratamente complesso, intricato, non facilitò questo già problematico contesto e rese impossibile la realizzazione dell'obiettivo originario. Dopo aver temporaneamente congedato la possibilità di revisionare completamente il codice in vigore, si ritenne maggiormente concretizzabile un intervento volto a regolare i settori specifici reputati più

lacunosi, tra i quali i “delitti di pirateria” e i “contrabbandi ed oggetti relativi”<sup>(36)</sup>.

Dopo ben otto anni, nel 1833, si palesò ancora una volta la ormai consueta esigenza. Scartando la attuabilità di un nuovo definitivo Codice penale, il Parlamento jonio sposò l’idea di redigere, anteriormente al codice finale, un codice penale provvisorio<sup>(37)</sup>, in modo da procedere con la dovuta cautela. L’applicazione dell’anzidetto atto non fu tuttavia istantanea, bensì giunse esattamente un anno dopo, per merito del Quinto Parlamento. Il 1834 fu indubbiamente l’anno più proficuo dal punto di vista dell’elaborazione di tale transitorio codice, in quanto nell’arco di soli due mesi il Senato analizzò e ratificò il progetto presentatogli dal Supremo Consiglio di Giustizia, facendolo entrare finalmente in vigore il 6 giugno 1835<sup>(38)</sup>. Esattamente nello stesso giorno, venne per di più stabilito il termine entro il quale siffatto codice avrebbe dovuto essere necessariamente mantenuto in vigore, facendo coincidere il corrente termine con la fine della riunione ordinaria del Parlamento del 1837.

Il Codice penale provvisorio, che, tra l’altro, abrogò integralmente tutte le disposizioni penali proprie dello Statuto veneto, doveva logicamente essere revisionato per intero prima della fine della sessione parlamentare, in modo che non fosse rimandata ulteriormente la pubblicazione della versione definitiva. Come di consueto, dato quello che si è potuto percepire dai predetti versi, anche in questo frangente il Parlamento non concluse i lavori di certo con largo anticipo, proponendo un cospicuo numero di emendamenti ritenuti essenziali, solo l’ultimo giorno della sessione. Questa vicenda, contrassegnata

---

<sup>(36)</sup> Atto n. XIX, *Atto del Parlamento che fissa la Legge Penale sopra i Delitti di Pirateria*, e Atto n. XXVI, *Atto del Parlamento sopra i Contrabbandi, ed oggetti relativi*, in *Atti emanati dal secondo Parlamento degli Stati Uniti delle Isole Jonie sotto la Costituzione del 1817 durante la sua seconda sessione tenuta nell’anno 1825*, Corfù, 1825.

<sup>(37)</sup> Atto n. XX, *Atto del Parlamento per autorizzare una provvisoria organizzazione giudiziaria, nonché un codice penale, e dei Codici di Procedura, come leggi transitorie*, in *Atti emanati dal quarto Parlamento degli Stati Uniti delle Isole Jonie sotto la Costituzione del 1817 durante la sua prima sessione tenuta nell’anno 1833*, Corfù, 1833.

<sup>(38)</sup> Archivio di Stato di Corfù, *Senato, V Parlamento*, b. 139, *Verbali del Senato*, 6 giugno 1835.

da numerose complicazioni, inconvenienti e rallentamenti, giunse a destinazione in seguito a tre ulteriori anni, dopo i quali l'Assemblea Legislativa prospettò la prossima pubblicazione del codice finito, la quale pervenne quasi un anno dopo, il 1° maggio 1841 <sup>(39)</sup>, in contemporanea con l'emanazione degli altri codici previsti.

Il Codice penale degli Stati Uniti delle Isole Jonie del 1841 venne redatto in lingua italiana malgrado la presenza di un quadro politico avverso, caratterizzato da un dominio britannico che bramava di estirpare sia la lingua, che la cultura italiana, al momento ancora sussistente nei territori in questione. La popolarità della lingua italiana, al di fuori della penisola, non era di certo casuale, bensì derivava dal prestigio e dall'autorevolezza che abilmente questa era stata in grado di guadagnarsi nei precedenti secoli, andata poi scemando con l'avvento del XX secolo, successivamente al quale nessuno guardò più con la stessa ammirazione la nostra cultura, andandola anzi a screditare e sminuire, a volte più del dovuto.

### **3.1 Formule di parte generale**

La modernità e la lungimiranza di questo Codice penale così avanguardistico possono essere fiutate già dall'esame di talune formule generali, quali il principio di legalità, le regole generali di imputazione, le circostanze del reato e la commisurazione della pena.

Considerando il tema della legalità, si possono scorgere dei tratti estremamente garantisti ed innovativi, difficilmente ravvisabili perfino in codici più recenti. Il primo articolo del Libro primo, l'art. 7, esordisce così: "Ogni azione ed ogni omissione contraria al testo espresso dalla legge penale è reato. Non sono reati le azioni e le omissioni colpite di pena dalle leggi civili, o da quelle di procedura; e neppure le azioni e le omissioni colpite di

---

<sup>(39)</sup> Atto n. XVIII, *Atto per rendere esecutorio il Codice Civile, il Criminale, il Commerciale, le rispettive Procedure, e la Legge Organica dell'Ordine Giudiziario, adottati dall'attuale Parlamento nella sua Prima Sessione, in Atti emanati dal Settimo Parlamento degli Stati Uniti delle Isole Jonie sotto la Costituzione del 1817 durante la sua seconda sessione (straordinaria) tenuta nell'anno 1841, Corfù, 1841.*

pena dai regolamenti, quando questi non sieno stati emessi in esecuzione o a compimento di una legge penale”. Per completare questa macroarea, occorre menzionare l’art. 27, che precisa il principio della riserva di legge: “E’ vietato di applicare pene diverse da quelle, che contro ciascun reato sono dalla legge testualmente irrogate”, e il principio di tassatività, contenuto all’interno dell’art. 5, che afferma quanto segue: “Le leggi penali non ammettono né estensiva, né ristrettiva interpretazione. Esse debbono applicarsi secondo le loro espressioni testuali, intese nel loro significato ordinario, o in quello che con apposita definizione è stato dalla legge stessa fissato. In caso di ambiguità si seguirà il significato meno rigoroso; e sopravvenendo una legge interpretativa, la quale determini nel senso più severo la disposizione della legge penale ambigua, non produrrà il suo effetto che per l’avvenire”. Il comma 3 di quest’ultimo articolo rappresenta l’apice di un garantismo inedito, mai visto nei modelli dei precedenti codici penali, il quale viene ulteriormente irrobustito dagli articoli in materia di successione delle norme penali. A tal proposito, occorre riportare gli artt. 3 e 4 del Titolo preliminare, attinenti ai principi di irretroattività e di retroattività favorevole, corollari della legalità. L’irretroattività viene sinteticamente racchiusa nella prima frase dell’art. 3, che recita: “Le leggi penali non dispongono che per l’avvenire”, mentre la rimanente sezione del suddetto articolo e l’intero art. 4, sono totalmente dedicati al tema della retroattività favorevole. Proseguendo la narrazione dell’art. 3, precisamente nel secondo comma, ci si imbatte nella vera essenza del principio in questione, la cui applicazione, come si leggerà prossimamente, non viene ostruita nemmeno dal giudicato: “La legge penale, che sopravvenga dopo la condanna già passata in giudicato, sarà giovevole al condannato in quanto alla pena, ch’egli non si trovi di avere già subito, e che dovrà essere ridotta sulla proporzione delle disposizioni di detta nuova legge”. L’articolo successivo racchiude infine l’*abolitio criminis* <sup>(40)</sup>, un

---

<sup>(40)</sup>

<https://www.brocardi.it/A/abolitiocriminis.html#:~:text=Significa%20abrogazione%20di%20una%20fattispecie,sia%20stata%20pronunciata%20sentenza%20irrevocabile:>

“Significa abrogazione di una fattispecie di reato ad opera del legislatore. Se una legge successiva abroga un reato che era considerato tale dalla legge vigente al tempo il cui fu

istituto che estende la retroattività, anche in caso di condanna, alle disposizioni legislative le quali cancellino “dal catalogo dei reati un’azione, o una omissione, e ne abolisca in via di regola generale la pena”.

Dopo aver esaurito il pacchetto della legalità, mi soffermerei sulla seconda macroarea, ossia quella relativa alle regole generali di imputazione dei reati. L’articolo che bisogna prendere in considerazione, in questo caso, è l’art. 8 del Libro primo, il quale elenca i tre requisiti di imputazione che necessariamente devono essere racchiusi in ogni azione od omissione contraria alla legge, per far sì che queste costituiscano reato. I requisiti in oggetto, ovvero “la volontà, la libertà, ed il discernimento”, vengono puramente elencati dal legislatore, che ne lascia indefinito il contenuto. Se confrontassimo questi tre termini con i requisiti individuati dal nostro Codice penale attuale, potremmo tentare di assegnare ad ognuno di loro una maggiore concretezza. Gli appaiamenti che danno l’impressione di essere più ragionevoli vedono l’accostamento della volontà, del codice jonio, al dolo dei giorni nostri e l’appaiamento della capacità di intendere e di volere e della coscienza e volontà della condotta, rispettivamente ai requisiti del discernimento e della libertà. Una norma interessante legata alla capacità di intendere e di volere è quella rintracciabile nell’art. 9, che associa l’età del reo ad, appunto, questo requisito. L’articolo in questione recita: “Non costituiscono reato le azioni dei minori di anni nove, o le omissioni dei minori di anni quattordici”. Questa scelta di diversificare la gravità dell’azione dall’omissione, deriva, quasi sicuramente, dal sistema britannico, il quale nella storia ha sempre accentuato la maggior serietà della prima rispetto all’omissione.

Un ulteriore aspetto intrigante, attinente ai criteri di imputazione, riguarda le conseguenze accidentali derivanti da una condotta volontaria. Occorre partire dal presupposto che il Codice del 1841 sposa la figura giuridica del *dolus generalis*, secondo la quale colui che commette un fatto che cagiona ad altri

---

commesso, si applica il principio del favor rei, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.”

un danno ingiusto, è obbligato a risarcire il pregiudizio arrecato. Anche se questo concetto può sembrare scontato, banale, è importante ribadirlo per introdurre due figure aggiuntive, comprese al suo interno, tutt'altro che ovvie: l'*error in persona* <sup>(41)</sup> e l'*aberratio ictus* <sup>(42)</sup>. Dalla coesione di tali istituti si riesce a ricavare la regola, menzionata nell'art. 24 del Titolo I, secondo la quale “quando vi è stata intenzione di commettere il reato sopra una persona, o sopra una cosa determinata, se per errore si commetta sopra una persona, o sopra una cosa diversa, la imputabilità del reato non si altera per le circostanze aggravanti, le quali [...] non sono calcolabili”. L'imputazione delle conseguenze aggravanti involontarie è, tuttavia, subordinata a due addizionali variabili: la prevedibilità e l'ordinarietà. Nel caso in cui consegua un reato maggiore di quello intenzionale, il soggetto risponderà di quello più grave, posto che sussistano entrambi i requisiti poco prima riportati. Nell'eventualità che la conseguenza non voluta sia prevedibile, ma non ordinaria rispetto “agli atti esecutivi fatti” <sup>(43)</sup>, la pena sarà diminuita di un grado, mentre ove non ricorra alcuna delle due figure in oggetto, la pena sarà diminuita di due gradi. La diminuzione di pena sul reato non voluto, trattata nelle righe precedenti, è una soluzione che esprime senza dubbio la grande attenzione riposta nei dettagli, che contribuisce all'affinamento del codice stesso.

Per ultime, le circostanze del reato che determinano la commisurazione della pena, sono contenute nei Capitoli I e II del Titolo III. Questo apparato viene illustrato in modo lineare, chiaro ed efficace dall'art. 94, il quale pronuncia che “Le aggravazioni e le attenuazioni sono speciali o discrezionali. Le prime sono quelle, che la legge testualmente contempla e valuta”, mentre, in merito alle seconde, “la loro valutazione è rimessa alla saviezza ed alla coscienza del Giudice, secondo le norme e le condizioni stabilite nel Capitolo II di questo

---

<sup>(41)</sup> <https://www.brocardi.it/E/error-in-persona.html>: “È l'errore che cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente.”

<sup>(42)</sup> [https://it.wikipedia.org/wiki/Aberratio\\_ictus](https://it.wikipedia.org/wiki/Aberratio_ictus): “In diritto penale, la locuzione latina aberratio ictus si riferisce a un'ipotesi d'errore nella fase esecutiva di un reato, che si verifica quando il reo offende una persona diversa dalla vittima designata.”

<sup>(43)</sup> Art. 25, comma 2, Capitolo IV, Titolo I, Codice penale degli Stati Uniti delle Isole Jonie, 1841.

Titolo”. Le appena citate “aggravazioni” e attenuazioni discrezionali, corrispondono agli attuali fattori di commisurazione della pena, i quali prevedono che non si possa “applicare né più né meno della pena compresa tra le linee terminali del grado stabilito dalla legge, né mutarsi la specie di siffatta pena” (44). La vera innovazione è però rintracciabile nell’art. 127, capace di sprigionare una emotività ed una delicatezza impressionanti, all’interno del quale, il legislatore jonio, ammette la possibilità, seppur rara, che sopravvengano delle frizioni concernenti il rapporto tra legalità e discrezionalità. Per quanto appena affermato, credo sia opportuno riportare il testo integrale qui di seguito: “Se in qualche raro caso le circostanze discrezionali sieno di tanto momento da fare scorgere, che la pena prescritta dalla legge sia manifestamente ingiusta, o eccedentemente severa, i Giudici dovranno nondimeno applicarla; ma in tal caso essi sospenderanno la esecuzione della condanna, e raccomanderanno l’imputato al Potere competente per la relativa condonazione o minorazione della condanna”. In questo modo si ottiene un sistema perfettamente equilibrato, contraddistinto da una discrezionalità giudiziale manovrata ed indirizzata congruamente dalla legge.

### **3.2 Pena capitale, prevenzione del reato e ristoro del danno**

Dentro il seguente sottocapitolo verranno affrontati ulteriori rami e materie del Codice penale delle Isole Jonie, specificatamente relativi alla pena di morte e ad altre specie di pene detentive, alla prevenzione dei reati e al ristoro del danno da reato.

Suppongo sia bene addentrarci senza indugio nel primo tema caldo, che combacia con la macroarea delle pene, sia detentive che di morte. D’essenziale importanza appare preliminarmente chiarire che il Codice in esame, benché sia considerato tanto moderno e all’avanguardia, non è un codice abolizionista. A suo discapito, è tuttavia obbligatorio sottolineare sia il

---

(44) Art. 126 Capitolo II, Titolo III, C.p., 1841.

contesto ottocentesco in cui tale scritto venne confezionato, contrassegnato dalla totale carenza di codici che bandissero la pena capitale, sia il suo ricorso moderato, parsimonioso. Volendo giustificare questo trattamento, ritenuto così barbaro e disumano agli occhi dei nostri valori etici, potremmo focalizzarci su una questione meramente numerica, che vedrebbe una certa (per così dire) razionalità nelle “sole” sedici ipotesi di pena capitale confrontate a quelle presenti negli altri codici penali del tempo. Una vena di umanità si può peraltro percepire dalla sbrigativa e sommaria disamina delle ipotesi alle quali il Codice infligge appunto tale trattamento, le quali si limitano ai fatti che abbiano cagionato la morte della vittima e all’alto tradimento della sicurezza nazionale.

Se parlare di umanità in relazione alla pena capitale può apparire azzardato, lo stesso non si può dire se accostiamo detto termine alle pene detentive. Il caposaldo da cui è bene partire per aprire questo discorso è che le pene detentive disciplinate dal codice jonio non sono finalizzate ad eliminare il condannato. Può sembrare un concetto scontato, ma confrontando altri codici del tempo, come quello austriaco rimasto in vigore fino al 1852, noteremmo che la prassi virava su soluzioni vicine all’eliminazione del detenuto, mascherata attraverso il principio di proporzione. Invece che imporre condizioni carcerarie disumane e lavori forzati diretti a demolire il fisico e la psiche del soggetto, il Codice jonio sottoponeva il condannato a lavori sì gravosi, ma pur sempre proporzionati alla sua costituzione fisica. Piccolo appunto riguardante le catene con cui si legava il prigioniero, le quali venivano applicate solamente durante lo svolgimento di lavori esterni e il cui peso non doveva eccedere quello sufficiente ad impedire la fuga del reo.

La medesima magnanimità è riscontrabile nella disciplina della prigionia solitaria, definita dall’art. 65 del Capitolo IV, Titolo II come una misura di isolamento carcerario che “consiste nella reclusione del condannato in una celletta sufficientemente spaziosa e luminosa, costruita appositamente nella prigione, ove egli dovrà rimanere solo, e senza vedere alcuno, o avere comunicazione con chi si sia. La durata della prigionia solitaria non potrà



eccedere i giorni quattordici” e nel caso di malattia del condannato, questa tarderà a cominciare o sarà sospesa.

Quanto al tema della prevenzione dei reati, è possibile reperire tutto il necessario dal Capitolo V del Titolo II, interamente dedicato. Le misure di precauzione dirette alla prevenzione dei reati si traducono in pene accessorie con finalità appunto preventiva, le quali a loro volta coincidono con certune misure di polizia. A tal proposito, l’art. 68 opera un accurato elenco, individuando cinque misure: l’allontanamento, la malleveria, la sottoposizione alla sorveglianza speciale, l’impiego ai lavori sussidiari e l’espulsione dallo Stato dei condannati stranieri. Prima di entrare più nel dettaglio, esaminando ognuna di queste figure, è doveroso puntualizzare che tutte queste misure sono legate fra loro da un rapporto di irrigidimento progressivo; dunque, la trasgressione di una di queste provocherà l’applicazione di una misura più severa. Per rendere agile e al contempo incisivo questo discorso, procederò con il riportare vari estratti degli articoli del Capitolo V concernenti le misure di nostro interesse.

L’allontanamento, il primo istituto, disciplinato dall’art. 69, “consiste nell’obbligo ingiunto di dimorare a giusta distanza dal domicilio delle parti, che si vorranno con tale misura garentire, sotto pena di detenzione in caso che l’ordine fosse violato. Questa misura cessa per la morte delle parti [...] o mediante dichiarazione fatta dalle medesime parti [...] da cui si rilevi essere seguita una perfetta riconciliazione tra esse”.

Se già la prima misura riportata aveva un’applicazione limitata a solamente tre casistiche, le prossime tre figure erano soggette ad un impiego ancor più contenuto. La sorveglianza speciale consiste, come enuncia l’art. 75, nell’”obbligo di dimostrare in fine di ogni mese all’ispettore di Polizia esecutiva di essere nell’esercizio di un’arte, o di un mestiere”, sotto pena di essere adibito ai lavori sussidiari<sup>(45)</sup>. Il previo articolo precisa che tale misura incarna la pena di conversione della malleveria rifiutata o trasgredita.

---

<sup>(45)</sup> Art. 76 Capitolo V, Titolo II, C.p., 1841.

Di seguito, i lavori sussidiari disciplinati dall'art. 77, pena di conversione della sorveglianza speciale trasgredita, prevedono che “Ogni individuo addetto ai lavori sussidiarij verrà dall'Ispettore di Polizia esecutiva impiegato nel lavoro delle strade campestri, nelle opere pubbliche, negli stabilimenti di arte, o in altri lavori a quest'uopo dal Governi istituiti”.

Infine, l'espulsione dello straniero dallo Stato, è una misura che dev'essere obbligatoriamente inflitta “agli stranieri condannati per misfatti” e discrezionalmente a “gli stranieri condannati per delitti” <sup>(46)</sup>.

La misura indiscutibilmente più sfruttata dal codice è quella della malleveria, prevista per molteplici reati. Racchiusa nell'art. 70, essa può essere generale o speciale: “La malleveria generale obbliga la persona, a cui viene imposta, a dare una idonea sicurtà di buona condotta per un tempo determinato. La malleveria speciale obbliga invece la persona a dare una idonea sicurtà di non offendere né la persona né i beni di un individuo, o di una famiglia determinata”. Ancor più interessante è presentare il suo cospicuo riflesso soggettivo, in quanto la malleveria ascrive, al soggetto che ne viene colpito, la qualifica di persona sospetta, e ciò determina la punibilità di condotte che non rappresenterebbero altrimenti reato. Al riguardo, la disciplina intende pertanto punire talune condotte, non perché ritenute di per sé pericolose, bensì perché realizzate da un preciso soggetto.

Per concludere questo sottocapitolo, è d'uopo sviluppare i punti salienti della disciplina attinente al ristoro del danno provocato dal reato e dagli errori giudiziari. Sulla materia del danno da errore giudiziario, quasi irrisoria, si sa soltanto che “i danni sofferti da innocenti, perseguitati per errore di giustizia, saranno soddisfatti dal pubblico Tesoro” <sup>(47)</sup>, mentre è molto più ricca e stimolante quella inerente al risarcimento alle vittime del reato.

Innanzitutto, volendo esordire con le regole generali, serve chiarire che si tratta di uno strumento obbligatorio dovuto dagli autori, dai complici e altresì

---

<sup>(46)</sup> Art. 81 Capitolo V, Titolo II, C.p., 1841.

<sup>(47)</sup> Art. 151 Capitolo II, Titolo IV, C.p., 1841.

dagli aderenti al reato, avente effetti di natura civile; ciò implica che si trasferirà sugli eredi del colpevole. Le forme di risarcimento previste dal Codice sono quattro, e vengono presentate con la denominazione di “riparazioni”: riparazione attestatoria, riparazione onoraria, restituzione ed indennizzazione.

La prima forma di risarcimento mira alla cessazione del “male derivante dalle falsità, dalle calunnie, dalla diffamazione, e da ogni altra specie di punibile mendacio” e “consiste nella pubblicazione giudiziale della verità” <sup>(48)</sup>.

La riparazione onoraria ha invece “per oggetto di far cessare il male derivante dagli oltraggi alla considerazione ed alla dignità della persona” e “consiste nell’obbligo ingiunto al colpevole di domandare perdono all’oltraggiato nella Sala di giustizia, aperta al pubblico” <sup>(49)</sup>, pena la prigionia solitaria in caso di rifiuto.

Proseguendo con la restituzione, conviene allegare i punti meramente essenziali risultanti dalla lettura dei testi degli articoli dal 138 al 144. In primo luogo, questa forma di risarcimento del danno ha per oggetto la cosa che è stata oggetto del reato, o in caso di impossibilità, una cosa di valore equivalente; il danneggiato, a sua discrezione, può chiedere la sostituzione della cosa con il suo prezzo. L’art. 143 avanza inoltre un elenco di cose oggetto di “affezione speciale”, per le quali la vittima ha diritto di chiedere un aumento del prezzo, ad ogni modo non eccedente il doppio del suo valore effettivo.

In conclusione del corrente argomento e, pertanto, del contestuale sottocapitolo, è doveroso spendere due parole sull’indennizzazione, il quarto e ultimo istituto. Disciplinato dagli articoli 145, 146 e 147, questa forma di risarcimento del danno “consiste nel pagamento di una somma pecuniaria eguale all’ammontare del danno arrecato, e del vantaggio impedito col reato” (art. 145) e “si estende a tutto ciò, che è conseguenza immediata e diretta del

---

<sup>(48)</sup> Art. 131 Titolo IV, C.p., 1841.

<sup>(49)</sup> Art. 135 Capitolo I, Titolo IV, C.p., 1841.

reato, ed anche alle conseguenze mediate di esso, quando sieno previsibili ed ordinarie” (art. 146), incluse parimente le “spese giudiziarie” (art. 147).

### **3.2.1 L'emenda del colpevole**

Meritevole di considerazione è pure l'istituto dell'emenda, fortemente reclamato per la prima volta dall'inglese John Howard, pioniere del diritto penitenziario, verso la fine del Settecento. La posizione di Howard aveva ottenuto una, seppur tenue, risonanza nell'amministrazione delle carceri inglesi e statunitensi, fino a raggiungere tutta l'Europa e quindi l'Italia. Andando più nel dettaglio, con il Codice penale Albertino del 1839, proprio del Regno di Sardegna, si volle dare una svolta alle precarie condizioni carcerarie del tempo, tentando di ottimizzare le trascurate condizioni dei detenuti. Malgrado gli impegni presi, firmati per giunta dal Re Carlo Alberto in persona, non vennero attuati i progressi sperati, e ciò comportò un modello di codice dotato di un apparato sanzionatorio alquanto deludente, che manteneva, oltre alla pena di morte, una sostenuta rigidità comune delle pene, ed escludeva ogni qualsivoglia abbreviazione della pena legata alla buona condotta del detenuto.

Sotto questi aspetti, il Codice penale Jonio, distante solo due anni dal sardo, mostrava una netta superiorità dal punto di vista della sensibilità e dell'innovazione, soppesando la coraggiosa scelta di introdurre un istituto intrigante come quello dell'emenda del colpevole. Questo istituto, che prima d'allora era sempre stato trascurato, vide finalmente la luce in concomitanza con l'emanazione di questo pionieristico codice. L'art. 40, a tal proposito, segnala che “Il condannato ai lavori pubblici o alla casa di disciplina a tempo, dopo aver subiti i quattro quinti della sua pena, ne sarà liberato, ove per tutto il tempo della pena già subita siasi costantemente condotto così bene da far presumere pienamente ottenuta la di lui emenda”. Appare evidente la somiglianza tra questo istituto e quello attuale della “liberazione condizionale”, introdotto in Italia con il codice Zanardelli nel 1889.

Il secondo comma, ancor più incisivo, aggiunge che “Il condannato ai lavori pubblici o alla casa di disciplina a vita ne sarà dopo venticinque anni liberato, ove per tutto questo tempo siesi costantemente condotto così bene da far presumere pienamente ottenuta la di lui emenda”. Questa precisazione risulta ancor più sorprendente se si considera che, nell’ordinamento italiano, si consegnerà una simile svolta solamente nel 1962, più di cento anni dopo la promulgazione del codice Jonio.

### **3.3 Reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione**

Prima di esaminare i reati che andrò successivamente ad analizzare, si deve, in primo luogo, fare chiarezza sulle tre qualifiche soggettive di pubblici ufficiali, presenti nella società ottocentesca isolana, legate alle singole fattispecie incriminatrici. Dal testo del Codice penale è possibile ricavare le figure del pubblico funzionario, del pubblico impiegato e del pubblico incaricato, dove quest’ultimo è assoggettabile solamente alle ipotesi criminose relative alla corruzione e i primi due hanno in comune i medesimi reati.

Oltre alla corruzione, poco fa anticipata, i rimanenti reati propri dei pubblici ufficiali, rivolti esclusivamente ai pubblici funzionari ed impiegati, si distinguono in abusi d’ufficio, atti arbitrari, interessi privati in atti d’ufficio, indebita esazione e concussione, ed infine omissioni di atti d’ufficio.

Il Codice penale, che fornisce la definizione di “abuso d’ufficio”, dichiara che un funzionario od impiegato pubblico commette abuso quando “usi del potere, della facoltà, o dei mezzi, ch’egli ha dalla legge, o dall’Autorità da cui è stato legittimamente costituito, [...] per un fine diverso da quelli, che entrano nell’ordine de’ suoi doveri”<sup>(50)</sup>. Un aspetto curioso coincide con la previsione del Codice di non ritenere l’abuso in sé un reato autonomo, bensì una mera circostanza aggravante che comporta l’aumento di un grado della

---

<sup>(50)</sup> Art. 258 Capitolo I, Titolo III, C.p., 1841.

pena altrimenti prevista. Tuttavia, nel caso in cui dall'abuso sia derivato un reato qualunque che si possa considerare conseguenza prevedibile dell'abuso stesso, il pubblico funzionario od impiegato sarà assoggettato alla pena prevista per il reato verificatosi, oltre che "all'interdizione speciale per un tempo eguale a quello dell'indicata pena" <sup>(51)</sup>.

Proseguendo, gli atti arbitrari, secondo quanto enunciato dall'art. 267, sono tutti quegli atti non autorizzati dalla legge, commessi dai pubblici funzionari o impiegati, che offendono il domicilio, la reputazione, la persona, la proprietà o i diritti politici di uno o più soggetti, e dai quali conseguono, normalmente, l'interdizione del pubblico ufficiale ed una pena pecuniaria. Non vengono escluse, nel caso in cui si verificano vicende che implicano offese di maggior rilievo, pene più severe, quali la pena detentiva <sup>(52)</sup>, talvolta aggravata, e i lavori forzati.

Contenuto nella terza e ultima sezione del Capitolo I, l'interesse privato negli atti d'ufficio rappresenta un ulteriore sottoinsieme fondamentale appartenente alla vasta famiglia degli abusi d'ufficio. L'art. 286 ne fornisce la definizione, reputando colpevole di tale reato ogni funzionario o impiegato pubblico che prende "un privato interesse in un affare, sul quale egli è incaricato di vigilare, di fare liquidazioni o verificazioni, di dare ordini, di esigere o fare pagamenti" ed assoggettando i responsabili ad una pena interdittiva, accompagnata da una pecuniaria.

Plausibilmente, la corruzione simboleggia il reato proprio dei pubblici ufficiali più popolare e d'impatto, ed è l'unico crimine cui possono essere assoggettati i pubblici incaricati, oltre agli onnipresenti pubblici funzionari ed impiegati. Definita dall'art. 261, la corruzione è ravvisabile nelle circostanze in cui il pubblico ufficiale abbia ricevuto, direttamente o meno, "doni, pegni, presenti, o avrà accettato obbligazioni, offerte, o promesse, per fare o non fare un atto qualunque delle sue funzioni, del suo impegno, o del suo incarico".

---

<sup>(51)</sup> Art. 260 Capitolo I, Titolo III, C.p., 1841.

<sup>(52)</sup> Secondo l'art. 272 Capitolo I, Titolo III, C.p., 1841, alla pena detentiva per l'arresto arbitrario si aggiunge sempre l'interdizione generale per il triplo della sua durata.

La punibilità della corruzione aggredisce esclusivamente il corrotto e mai il corruttore, e varia a seconda che questa abbia o meno costituito strumento per commettere un delitto o un misfatto. Laddove questa avesse rappresentato un mezzo mirato alla commissione di un delitto, il reo avrebbe subito la pena per questo prevista, mentre qualora fosse stata diretta alla commissione di un misfatto, oltre alla pena prevista, il soggetto sarebbe dovuto sottostare all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. L'articolo successivo specifica che la cosa offerta, data o promessa al pubblico ufficiale, non debba necessariamente avere un valore pecuniario, bensì è sufficiente che sia tale da procurare un'utilità qualunque, facendo rientrare persino le prestazioni sessuali. Per completare il discorso, è bene chiarire che esistono due tipologie di corruzione ben distinte: la corruzione propria, di cui abbiamo finora parlato, e quella impropria. Quest'ultima prevede uno scambio di denaro o altro dono, causato e corrisposto solo seguentemente al compimento di un atto dovuto dal pubblico ufficiale, e in piena assenza di una convenzione preliminare. La pena inflitta al responsabile, in questo caso, sarà solamente pecuniaria e proporzionata al valore di quanto ricevuto.

Passando oltre, l'art. 275 prevede che vi sia indebita esazione nei casi in cui “un funzionario o impiegato pubblico dolosamente introiti ciò, che non gli è dovuto, o più di quanto per legge gli è dovuto”, intendendo come introiti quelli esatti esclusivamente a danno dei privati cittadini. Al reo sarebbero stati afflitti l'interdizione e la casa di correzione <sup>(53)</sup>, proporzionalmente all'ammontare del denaro introitato. Quando si parla di concussione, si rimanda invece ad un'indebita esazione commessa con particolari modalità, in particolare “mediante minaccia, violenza, o atti arbitrari” <sup>(54)</sup>, e si prevede, di base, l'afflizione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Doveroso

---

<sup>(53)</sup> <https://www.doc.mode.unibo.it/sale-blu/reclusorio-pei-discoli/la-casa-di-correzione-comerimediosociale#:~:text=All'interno%20delle%20case%20di,poter%20cambiare%20a%20bitudini%20e%20stile>: “All'interno delle case di correzione, i detenuti venivano posti in condizione di isolamento rispetto al contesto sociale da cui provenivano e, costantemente sorvegliati dal personale, erano impegnati in attività organizzate per spingerli a ripensare e pentirsi degli errori commessi, per poter cambiare abitudini e stile di vita.”

<sup>(54)</sup> Art. 278 Capitolo I, Titolo III, C.p., 1841.

puntualizzare, per di più, l'esigenza che la violenza o la minaccia provengano direttamente dal pubblico agente (la cosiddetta "mano propria") e non per interposta persona.

Le omissioni di atti di ufficio, per concludere, secondo quanto disposto dall'art. 282, sussistono qualora "un funzionario o impiegato pubblico per privati motivi ricusi, ometta, o ritardi un atto, che entra nell'ordine de' suoi doveri". Siffatto illecito, dispone di mere conseguenze disciplinari, eccetto che dall'inadempimento derivi un reato prevedibile: in questo frangente, il reo verrà sanzionato con la pena prevista per il reato verificatosi, in aggiunta all'interdizione.

Una volta conclusa questa panoramica, seppur sommaria, risulta lampante l'intensa influenza esercitata dall'ideologia liberale dell'Ottocento verso il Codice penale jonio. Questa nuova dottrina, infatti, sovrasta e sostituisce la concezione gerarchizzata del rapporto tra Stato e cittadini, ed è volta a garantire la tutela di quest'ultimi dalle ingerenze dello Stato nella vita pubblica, privata e professionale. È poi orientata ad evitare qualsivoglia forma di prevaricazione all'interno delle interazioni tra i privati cittadini e la pubblica amministrazione, e rivolta, infine, a scansare la minaccia raffigurata dalla possibilità che il potere esecutivo possa servirsi della polizia per fini impropri.



## Considerazioni conclusive

Per riassumere stringatamente, si può attestare che, certamente, le Isole Jonie rappresentano tutt'ora un luogo ricco di storia, influenzato da una moltitudine di dominazioni, che ne hanno plasmato l'identità culturale e politica. Un tema centrale del testo è l'eredità complessa lasciata dalla Repubblica di Venezia, che ha posto solide basi culturali e linguistiche, ma anche l'incapacità delle successive potenze occupanti, in particolare i francesi, di comprendere appieno la necessità di rispettare l'equilibrio locale, fallendo nel tentativo di imporre riforme radicali.

Proseguendo, l'analisi del testo evidenzia il profondo controllo esercitato dallo Stato protettore britannico sulle Isole Jonie, nonostante la formalizzazione di un protettorato che, in teoria, avrebbe dovuto garantire una certa autonomia politica e giuridica agli isolani. Sin dall'inizio, emerge uno squilibrio tra le prerogative dello Stato protetto e la realtà dei poteri esercitati dal protettore, con il re britannico e il lord alto commissario che detenevano una notevole influenza sui meccanismi istituzionali locali, sia nel campo dell'esecutivo che in quello della giustizia. L'ordinamento giuridico jonio, dunque, rappresenta un interessante esempio di sintesi tra tradizioni giuridiche locali e influenze straniere, caratterizzato da un equilibrio fragile tra indipendenza e dominazione esterna.

Transitando nello studio di parte del testo codicistico, è affiorata la natura del Codice penale del 1841, il quale non si è rivelato solo un prodotto di un'epoca specifica, ma un documento che continua a parlare di equità, adattamento e modernità nel diritto. In conclusione, il Codice penale delle Isole Jonie si presenta come un documento innovativo per il suo tempo, che tenta di bilanciare la giustizia con un approccio umano e preventivo. Questo equilibrio riflette un'epoca in cui si iniziava a mettere in discussione la rigidità delle norme penali tradizionali.

## Bibliografia e sitografia

- “*Alle origini delle case di correzione: il "Reclusorio pei discoli" di Bologna (1822-1849)*” di Rossella Raimondo (2021): <https://www.doc.mode.unibo.it/sale-blu/reclusorio-pei-discoli>.
- “*Archivi degli Organi di Governo e Amministrativi dello Stato*” di N. Eramo (2012): <https://search.acs.beniculturali.it/OpacACS/inventario/IT-ACS-AS0002-0033385>.
- “*Bonaparte et les îles Ioniennes. Francisation juridique en difficulté. Notes pour un approfondissement*” di Stefano Solimano (2011): <https://forhistiur.net/en/2011-03-solimano/?l=fr>.
- “*Codice di Procedura Civile*” da Gazzetta Ufficiale: <https://www.gazzettaufficiale.it>.
- Folin V. M., *Spunti per una ricerca su amministrazione veneziana e società ionia nella seconda metà del Settecento*, Venezia, Cozzi, 1992.
- <https://www.brocardi.it>
- <https://it.wikipedia.org>
- Lunzi E., *Storia delle Isole Jonie sotto il reggimento dei repubblicani francesi del conte Ermanno Lunzi*, Venezia, Tipografia del Commercio, 1860.
- Rodocanachi E., *Bonaparte et les îles ioniennes*, Paris, Ancienne Librairie Germer Bailliere et cie., 1899.
- “*Una Costituzione "Britannica" per le Isole Ionie*” di Agostino Zito (2021): <http://www.salvisjuribus.it/una-costituzione-britannica-per-le-isole-ionie/>.
- Vinciguerra S., *Codice Penale degli Stati Uniti delle Isole Jonie (1841)*, Padova, CEDAM, 2007.